



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di TORINO

Piazza Umberto I n.5 – Salassa 10080 (TO)

☎ 0124/36145 – Fax 0124/36195 ✉ mail: poliziamunicipale@comune.salassa.to.it

posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.salassa.to.it sito internet: www.comune.salassa.to.it

ORDINANZA N. 01 / 2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA', ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA E/O SOSPENSIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2026.

IL SINDACO

- **Constatato** che nell'arco dell'anno pervengono diverse istanze finalizzate al rilascio della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con conseguenti modifiche ovvero sospensione parziale o totale della circolazione stradale a causa dell'apertura di cantieri edili e/o stradali, dell'esecuzione di operazioni di trasloco, di interventi di manutenzione urgente su edifici privati che necessitano l'occupazione di area pubblica, per le quali occorre l'emissione di ordinanza per modificare la viabilità.
- **Constatato altresì che** nell'arco dell'anno si svolgono manifestazioni, processioni funebri e/o religiose, eventi culturali, sportivi e religiosi, mercati e fiere, interventi di pulizia strade, interventi su strade per servizi di pubblica necessità e/o urgenza, interventi di manutenzione della rete idrica e della rete fognaria previsti dalla Convenzione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra S.M.A.T. e Comune, oltre che interventi/eventi autorizzabili ovvero organizzati/patrocinati dal Comune di Ozegna, e che vi è in ogni caso la possibilità che si verifichi qualsiasi altra condizione per la quale sia necessaria l'emissione di ordinanza per modificare la viabilità.
- **Ritenuto** necessario, relativamente all'anno 2026, provvedere all'emissione di un unico provvedimento amministrativo, nonché di ordinare ed unificare le disposizioni delle predette ordinanze, al fine di razionalizzare l'attività lavorativa e organizzativa.
- **Visti** gli artt. 5 – 6 e 7 del Nuovo codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.
- **Visto** il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. n.495 del 16/12/1992.
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. – Testo Unico Ordinamento Enti locali.
- **Visto** lo Statuto Comunale vigente,

ORDINA

- a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati ovvero dei mezzi di soccorso in emergenza, il divieto di transito, parziale o totale, e/o il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, nonché il rispetto di ogni ulteriore modifica temporanea alla viabilità ritenuta necessaria, con decorrenza dal 08/01/2026 e fino al 31/12/2026, sulle vie e/o piazze interessate da occupazioni di suolo pubblico in occasione di apertura di cantieri edili e/o stradali, esecuzione di operazioni di trasloco, di interventi di manutenzione su edifici privati che necessitano l'occupazione di area pubblica, nonché per lo svolgimento di manifestazioni, processioni funebri e/o religiose, eventi culturali, sportivi e religiosi, mercati e fiere, interventi di pulizia strade, interventi su strade per servizi di pubblica necessità e/o urgenza, interventi di manutenzione della

rete idrica e della rete fognaria previsti dalla Convenzione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra S.M.A.T. e Comune, oltre che qualsiasi intervento organizzato, patrocinato ovvero autorizzato dal Comune di Ozegna, che preveda l'occupazione di aree pubbliche, nonché per qualsiasi altra condizione per la quale sia necessaria l'emissione di ordinanza per modificare la viabilità.

- A tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi autorizzati, il rispetto di ogni modifica alla viabilità istituita nel periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 31/12/2026, ritenuta necessaria in funzione del verificarsi di qualsiasi condizione per la quale sia necessaria l'emissione di ordinanza, imposta con la prescritta segnaletica stradale.

AVVISA

I richiedenti l'occupazione di suolo pubblico, titolari di concessione e/o titolo equivalente, dovranno posare la prescritta segnaletica stradale, sia diurna che notturna, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, a propria cura e spese, almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'occupazione stradale e rimuoverla alla scadenza temporale della concessione o autorizzazione, sollevando l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità civile verso terzi.

La presente Ordinanza è altresì parte integrante della concessione comunale o titolo equivalente rilasciata dal Comune di Salassa.

Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 nel Nuovo Codice della Strada, anche a supporto del personale del Servizio Tecnico e di Vigilanza e di Protezione Civile, nonché gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della legge del 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge del 06.12.1971 n. 1043, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T. A. R. di Torino, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Salassa.

Salassa, li 08/01/2026

Il Sindaco
(BIANCHETTA Roberta)
Firmato digitalmente